

## **DELIBERA N. 167/19/CONS**

# ORDINE ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019

(Testata "RAINEWS")

# L'AUTORITÁ

NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito, Testo unico;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";



VISTA la delibera n. 423/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante "Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019", pubblicata, in data 4 aprile 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019" (Documento n. 5) pubblicato, in data 4 aprile 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80;

VISTA la lettera trasmessa alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 24 aprile u.s. con la quale l'Autorità, dopo aver esaminato i dati riferiti ai notiziari diffusi dalla società nelle settimane 8-14 e 15-21 aprile 2019, anche tenuto conto dell'andamento registrato in tutta la prima fase della campagna elettorale (25 marzo-21 aprile 2019), ha rilevato alcune criticità in relazione all'applicazione del criterio declinato nel citato articolo 8: "In particolare, nei telegiornali diffusi dalle testate TG1, TG2, TG3, RaiNews il tempo di parola fruito dal M5S, pari rispettivamente al 25,61%, 24,03%, 19,70% e 23,65% dei tempi fruiti da tutti i soggetti politici, evidenzia una costante sottorappresentazione del predetto soggetto politico rispetto alla sua consistenza parlamentare, non in linea con il criterio indicato nell'articolo 8. Anche i tempi di parola fruiti da Lega nel TG2 (14,42%), nel TG3 (13,50%) e nei notiziari di RaiNews (12,84%) appaiono sottostimati. Di converso, sulla scorta del medesimo criterio, i tempi di parola fruiti dal PD nel TG1 (22,96%), nel TG2 (26,70%), nel TG3 (23%) e nei notiziari di RaiNews (24,58%) appaiono tendenzialmente sovrastimati, così come i tempi di Forza Italia nel TG1 (17,38) e nel TG2 (17,71%);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di



informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2019;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di par condicio da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che "Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto" e il successivo comma 4, precisa altresì che "l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata" e "che ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico". Nel comma 8 è precisato, inoltre, che "Nelle ultime quattro settimane la verifica viene effettuata settimanalmente";

RILEVATO che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]....il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle



fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 94/19/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), "riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche";

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che "i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche". In particolare, "i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2";

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti



politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che con nota trasmessa il 12 aprile scorso l'Autorità ha invitato la società Rai ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS, garantendo dunque la parità di trattamento tra i soggetti politici omologhi e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO inoltre che con nota trasmessa il 24 aprile scorso l'Autorità ha nuovamente invitato la società Rai ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari e nei programmi extra tg, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS. In particolare, dovrà garantire la parità di trattamento e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, avuto particolare riguardo anche alle nuove liste espressione di soggetti non presenti nella I fase;

CONSIDERATO che con delibere n. 142/19/CONS e n. 143/19/CONS, dell'8 maggio 2019, la società Rai - e, in particolare, le testate "TG1" e "TG2" - sono state destinatarie di due ordini all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari avendo rilevato una situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS con specifico riferimento ai tempi di notizia sovrastimati di Lega in tutte le edizioni e nelle edizioni principali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai notiziari diffusi nella settimana 6-12 maggio 2019;

RILEVATO dall'esame dei dati che nel periodo considerato si registra il persistere nei notiziari diffusi dalla testata "RaiNews" di una situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS; in particolare nei notiziari diffusi sono stati registrati tempi di notizia sovrastimati di Lega che ha fruito nella settimana del 31,37% del tempo di notizia complessivo dei soggetti politici;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere alla società Rai un ordine all'immediato riequilibrio affinché provveda a ristabilire nei notiziari di "*RaiNews*" la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui al citato art. 8 della delibera n. 94/19/CONS;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della testata "RaiNews" nella settimana 13-19 maggio 2019 e nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;



# UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata "RaiNews", nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti alla settimana 13-19 maggio 2019.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., è trasmessa alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL VICE SEGRETARIO GENERALE Nicola Sansalone